TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITA'

A) Festività da pagare e accantonare

Festività da retribuire in busta paga e accantonare alla Cassa Edile:

Capodanno 1 GENNAIO Epifania 6 GENNAIO Lunedì dell'Angelo (giorno successivo alla Pasqua) Anniversario della Liberazione Festività civile 25 APRILE Festa dei Lavoratori Festività civile 1 MAGGIO Festa della Repubblica Festività civile 2 GIUGNO Assunzione di Maria Vergine 15 AGOSTO Oanissanti 1 NOVEMBRE Immacolata Concezione **8 DICEMBRE** Santo Natale 25 DICEMBRE Santo Stefano **26 DICEMBRE** Santo Patrono della località dove ha sede il cantiere

Il trattamento economico per le festività è pari a 8 ore (proporzionate in caso di part time) computate su:

PAGA BASE + CONTINGENZA + INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE + EDR + eventuali SUPERMINIMI

Le festività vanno pagate e accantonate anche quando cadono di SABATO o di DOMENICA.

Se la festività cade durante un periodo di **MALATTIA**, va pagata e accantonata la festività e non la malattia.

Se la festività cade durante un periodo di **INFORTUNIO**, la festività va pagata e accantonata solo se cade di domenica. Se cade di sabato non va né pagata né accantonata. Se cade durante la settimana va pagato e accantonato solo l'infortunio e non la festività.

Il trattamento per le festività va corrisposto anche nel caso di sospensione del lavoro (**CIG**), ma limitatamente alle prime 2 settimane (fanno eccezione le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno per cui il trattamento economico va sempre corrisposto).

Invece il trattamento per le festività non va corrisposto nei periodi di ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.

B) Festività da pagare e non accantonare

Festività da retribuire in busta paga e NON accantonare alla Cassa Edile (non vanno indicate nella denuncia salari):

Festa delle Forze Armate 4 NOVEMBRE